

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «contro i rumori stradali»

del 5 ottobre 1979

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

vista l'iniziativa popolare «contro i rumori stradali», presentata il 10 novembre 1975 ¹⁾;

visto il messaggio del Consiglio federale del 1° novembre 1978 ²⁾,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 10 novembre 1975 «contro i rumori stradali» è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

L'articolo 37^{bis} della Costituzione federale è completato con il capoverso 3 seguente:

Art. 37^{bis} cpv. 3 Cost. (nuovo)

¹ La Confederazione provvede per via legislativa affinché il rumore dei veicoli a motore non abbia a produrre effetti dannosi ed eccessivamente molesti per i terzi. Le pertinenti disposizioni saranno periodicamente inasprite sino al conseguimento della finalità. All'uopo deve essere almeno prescritto che le emissioni di rumore dei veicoli più silenziosi disponibili sul mercato abbiano a costituire il limite superiore di rumore ammissibile per tutta la categoria di veicoli, tenuto conto di un congruo periodo transitorio. Ove esista una fondata probabilità di evoluzione tecnica che consenta, entro un termine utile, il conseguimento di un'ulteriore riduzione del rumore ammesso, le prescrizioni devono essere corrispondentemente inasprite. L'osservanza delle prescrizioni deve essere garantita mediante un periodico controllo di tutti i veicoli.

Disposizione transitoria

Sino all'emanazione di prescrizioni più severe giusta l'articolo 37^{bis} capoverso 3 della Costituzione federale, fanno stato i limiti di rumore vigenti il 1° gennaio 1973, tuttavia ridotti come segue per ogni categoria di veicoli:

– di cinque decibel (A):

- per i veicoli nuovi messi in circolazione, nel termine di un anno,
- per i vecchi veicoli, nel termine di cinque anni,

¹⁾ FF 1975 II 2048

²⁾ FF 1978 II 1499

- di dieci decibel (A) per tutti i veicoli nuovi messi in circolazione, nel termine di dieci anni a contare dall'adozione della presente iniziativa da parte del popolo.

Art. 2

Si propone al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio nazionale, 5 ottobre 1979

Il presidente: Generali

Il segretario: Zwicker

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 1979

Il presidente: Luder

Il segretario: Sauvant

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «contro i rumori stradali» del 5 ottobre 1979

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1979
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	41
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	16.10.1979
Date	
Data	
Seite	939-940
Page	
Pagina	
Ref. No	10 112 974

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.